

Società di capitali ed enti equiparati - Unico
2009 -

PARTE GENERALE e FRONTESPIZIO

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 – **Periodo d'imposta coincidente anno solare**

E' considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare quello:

- che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008;
- avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, dal 1°/7/2008 al 31 dicembre 2008).

I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata e debbono stare attenti al modello da utilizzare.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009

– Periodo d'imposta non coincidente anno solare

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare quelli:

- a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni es: dal 1/3/08 al 28/2/09;
- di durata superiore a 365 gg. ancorchè chiusi il 31 dicembre es: dal 1/10/07 al 31/12/08;
- infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2008 es. 1/1/08 – 30/9/2008

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 – Periodi d'imposta chiusi prima del 31.12.2008

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRES, anteriormente al 31.12.2008 - anche se iniziati nel corso del 2007 ad es. periodo dal 1/7/2007 al 30/6/ 2008) :

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2008 approvato nel corso del 2008 (i dati mancanti verranno forniti su richiesta dell'Agenzia);.
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2009;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2009 ORDINARIO.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

1) Dichiarazione integrativa a favore

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Dichiarazioni integrative : adempimenti procedurali

Nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione", nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI (consolidato – trasparenza) del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della

barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RC	RF	RG	RH	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RX	RZ	FC	EC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	TN	GN	GC	N. moduli IVA																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Invio avviso telematico all'intermediario				<input type="checkbox"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE															

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

ALTRI DATI

GRANDI
CONTRIBUENTI

ONLUS

Tipo soggetto

Settore di attività

1- cooperative ONLUS
2- cooperative sociali

Impresa con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro (art. 27, co.10, D.L. 185/2008),

Se al rigo precedente indicato 1 indicare codice settore attività

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009

L'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Qualora nella propria relazione al bilancio **l'organo di revisione ometta, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'art. 2409 – ter, comma 3,** del codice civile e, cioè :

- un giudizio con rilievi;
- un giudizio negativo;
- impossibilità di esprimere un giudizio;

esso sarà sanzionabile qualora da tali omissioni derivino **l'infedeltà** nella **dichiarazione dei redditi o dell'IRAP**, con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione del revisore.

N.b.) L'infedeltà dell'IVA e delle ritenute sul sostituti imposta?

E' necessario che la infedeltà trovi fondamento in irregolarità di bilancio (es: false fatturazioni ricavi non contabilizzati e non, ad esempio, problemi di inerenza) ??

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 1, comma 94, L. 24/12/2007, n. 244) ossia:

- dal **revisore contabile** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal **responsabile della revisione** (ad esempio il socio o l'amministratore) **se trattasi di società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma.
- dal **collegio sindacale** (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Soggetto	Codice fiscale		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>

Società di capitali ed enti comm.li UNICO 2009

Il 36 bis e il 54 bis (art. 2-bis D.L. 30/9/2005, n. 203 - art. 6, co. 5, L. 212/2000)

L' A.F. invita a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis/600/73 e 54-bis/633/72, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici.

Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

La sanzione sulle somme dovute pari al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10%) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. **In caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, il termine di 30 gg. decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario**

Invio avviso telematico all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno

giorno

me

anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO



Società di capitali ed enti equiparati – UNICO 2009 -

Il quadro RF

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Art. 84 TUIR riporto perdite - (Art. 1, comma 72, Legge n. 296/2006) -

RF4	A) UTILE	,00
RF5	B) PERDITA	,00

[Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.] **abrogato** art. 3 comma 1, n.ro 1, lettera g), legge 27/12/2007, n. 244 dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (si applica agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2006).

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Articolo 83 - Determinazione del reddito complessivo

Principio di simmetria tra imponibilità dei risultati positivi (utili) e deducibilità dei risultati negativi (perdite)

Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta [aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi (es: imprese armatoriali).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Perdite e riporto perdite : 3 test quantitativi

1° test sulle componenti di reddito:

Verificare la esistenza e la entità di proventi esenti dall'IRES. Se esistono proventi esenti (ad esempio 100) di importo superiore alle spese generali non dedotte per effetto dei proventi esenti (ad esempio 700) per detta eccedenza (300) la perdita (ad esempio 2000) non è riportabile (resta riportabile per 1.700).

2° test sull'utile:

Detto test è tipico delle società cooperative che beneficiano di esenzione parziale per una quota dell'utile civilistico destinata a riserva indivisibile e il 2008 è il primo anno di applicazione.

La disposizione stabilisce un limite quantitativo al riporto in avanti delle perdite di esercizio che vanno ridotte fino a concorrenza dell'utile che non ha concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi (a partire dagli utili realizzati a decorrere dal 2007).

Più precisamente l'ammontare riportabile è pari alla quota della perdita d'esercizio eccedente l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito nei precedenti esercizi.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Perdite e riporto perdite : 3 test quantitativi

3° test sulla detassazione totale o parziale degli utili secondo attività esercitata :

E' il caso, ad esempio, delle imprese armatoriali con navi iscritte nel registro internazionale che beneficiano di un'esenzione pari all'80% del reddito dichiarato, ove non optino per il regime della *tonnage tax* .

Per tali società le perdite sono divenute deducibili e riportabili in compensazione dei risultati positivi (e parzialmente imponibili) del periodo d'imposta e del quinquennio successivo , in proporzione alla misura d'imponibilità limitata accordata ai redditi in questione (nell'esempio, al 20%).

**N.B) Questa disposizione si applica anche alle cooperative????
No in quanto la esenzione deve essere legata all'attività non al soggetto.**

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

1° test sulle componenti di reddito:

Perdita fiscale = 1.000

Proventi esenti (es: credito d'imposta) = 400

Plusvalenze esenti (*pex*) = 200

Spese generali ind. ex art. 109, Tuir = 100

Perdita fiscale riportabile = $1.000 - (400 - 100) = 700$

Per effetto di detta limitazione, la perdita fiscale riportabile in diminuzione dal reddito dei periodi d'imposta successivi diventa pari a 700 (ovvero $1.000 - 300$).

Circolare ministeriale 2.11.2005, n.46/E

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

2° test sull'utile:

Ripporto perdite : società cooperative

In sostanza, con riferimento alle società cooperative, sono gli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta 2007 e non tassati a costituire il *basket* dal quale attingere per ridurre le perdite fiscali conseguite in esercizi successivi (dal periodo d'imposta 2008 in poi).

Esemplificazione

Si consideri una società cooperativa a mutualità prevalente che nel 2007 è assoggettata a tassazione per una quota del 30% degli utili netti annuali pari a 1.000.

Analizziamo tre ipotesi:

- 1) la perdita fiscale conseguita nel 2008 pari a 1000 si riduce di 700;
- 2) la perdita fiscale conseguita nel 2008 pari a 500 si azzerà e l'ulteriore eventuale perdita conseguita nel 2009 pari a 300 si riduce di 200;
- 3) l'utile realizzato nel 2008 incrementa il *basket* per l'ammontare destinato a riserva indivisibile e le eventuali perdite fiscali successive (dal 2009) saranno ridotte fino a concorrenza dell'importo globale corrispondente alla somma degli utili esentati nel 2007 e 2008.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Ratio della norma

Il legislatore ha inteso impedire che la cooperativa possa, in una sequenza di esercizi in utile e in perdita, detassare prima il risultato accantonato a riserva, usufruendo altresì della riportabilità integrale di perdite generate successivamente.

I problemi interpretativi che verranno....

La norma solleva diverse problematiche applicative a cominciare dal fatto che essa pare operare senza limiti di tempo. Quindi, una volta realizzato l'utile non assoggettato ad Ires in un determinato esercizio, la società sarà sottoposta al vincolo di riporto perdite (per un importo pari a quello detassato) per tutto il resto della vita sociale.

La norma non dovrebbe invece riguardare le perdite formatesi in anni precedenti a quelli in cui si generano utili non assoggettati ad Ires.

Ad esempio, una perdita fiscale realizzata nel 2007 per 1.000 potrà essere interamente compensata con il reddito del 2008, pari a 1.200, ancorché questo sia già al netto di una detassazione di 2.000 effettuata nel medesimo esercizio per utile accantonato a riserva.

Attenzione al calcolo della fiscalità anticipata sulle perdite a riporto.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

DEDUZIONI EXTRACONTABILI : RIGO RF 6 MODELLO UNICO 2009

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'art. 1, comma 33, della l. 244/2007 ha previsto la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell'apposito prospetto :

- gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali;
- le altre rettifiche di valore;
- gli accantonamenti;
- le spese relative a studi e ricerche e sviluppo;
- le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 -

Il quadro EC può essere utilizzato solo per il riassorbimento (decremento) delle deduzioni extracontabili operate sino al 31.12.2007.

Il riassorbimento avviene per mezzo di:

- ammortamenti;
- maggiori plusvalenze o di minori minusvalenze;
- sopravvenienze
- utilizzazione di accantonamenti;
- distribuzione ai soci di utili e/o riserve qualora, a seguito di ciò, le riserve restanti non riescano a "coprire" le deduzioni extracontabili residue al netto della fiscalità differita;
- dell'affrancamento della deduzione extracontabili mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244/2007.
- **L'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro**

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009

Sez. I - Ammortamenti		Eccedenza pregressa	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Beni materiali	EC1	,00	,00	,00	,00
Impianti e macchinari	EC2	,00	,00	,00	,00
Fabbricati strumentali	EC3	,00	,00	,00	,00
Beni immateriali	EC4	,00	,00	,00	,00
Spese di ricerca e sviluppo	EC5	,00	,00	,00	,00
Avviamento	EC6	,00	,00	,00	,00
TOTALI	EC7	,00	,00	,00	,00
		RF6 COLONNA 1			
Sez. II - Altre rettifiche					
Opere e servizi ultrannuali	EC8	,00	,00	,00	,00
Titoli obbligazionari e similari	EC9	,00	,00	,00	,00
Partecipazioni immobilizzate	EC10	,00	,00	,00	,00
Partecipazioni del circolante	EC11	,00	,00	,00	,00
TOTALI	EC12	,00	,00	,00	,00
		RF6 COLONNA 2			
Sez. III - Accantonamenti					
Fondo rischi e svalutazione crediti	EC13	,00	,00	,00	,00
Fondo spese lavori ciclici	EC14	,00	,00	,00	,00
Fondo spese ripristino e sostituzione	EC15	,00	,00	,00	,00
Fondo operazioni e concorsi a premio	EC16	,00	,00	,00	,00
Fondo per imposte deducibili	EC17	,00	,00	,00	,00
Fondi di quiescenza	EC18	,00	,00	,00	,00
TOTALI	EC19	,00	,00	,00	,00
		RF6 COLONNA 3			

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Società cooperative agricole art. 1, comma 1093, L. 296/2006 indicare reddito catastale (art. 32 TUIR)

SRL di impr. agricoli attività connesse su beni ceduti dai soci art. 1, co. 1094, L. 296/2006 indicare 25% ricavi (art. 32 TUIR)

Calcolo del triennio :
- leasing (ris. 397/07)
- patto riservato dominio (ris. 28/09)

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00	2	,00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie				,00
RF10	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11				,00
RICAVI NON ANNOTATI					
RF13	Ricavi	Imprese di grandi dimensioni	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Indicare ammontare ricavi derivanti dall'attività caratteristica

Reddito catastale rivalutato 5% o 80% (maggiorazione se a disposizione). Canone locazione – 25,5% se contratto a canone convenzionato con altri requisiti

Interessi passivi di funzionamento immobili – patrimonio (art. 1, comma 35, legge 244/07)
Spese di manutenzione straordinaria (e ordinaria parte eccedente il 15%).

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

SOCIETA' AGRICOLE E COOPERATIVE AGRICOLE (D.M. 27/9/2007, N. 213) e SRL COSTITUITE DA IMPR. AGRICOLI

Ammontare complessivo dei **costi** delle società agricole, coop agricole e SRL di imprenditori agricoli che hanno optato per tax catastale

RF32 Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	19
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	,00
			,00		,00		,00
			,00		,00		,00
			,00		,00		,00

RF54 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	19
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	,00
			,00		,00		,00
			,00		,00		,00
			,00		,00		,00

Ammontare complessivo dei **ricavi** delle società agricole, coop agricole e SRL di imprenditori agricoli che hanno optato per tax catastale

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

RIGO RF 12 – MODELLO UNICO 2009 Interessi di finanziamento sugli immobili patrimonio (art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

- **non si comprendono**
- **gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione;**
- **degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90.**

La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Interessi passivi da finanziamento su immobili patrimonio


Durante la fase di costruzione dell'immobile : gli interessi passivi che vengono capitalizzati sono deducibili integralmente anche dopo il periodo d'imposta 2007;

A partire dall'ultimazione della costruzione (e per gli interessi da finanziamento relativi ad immobili acquistati già ultimati) : gli interessi passivi da finanziamento sono deducibili integralmente fino al 2007 e, successivamente, secondo le regole contenute nell'art. 96 del TUIR.

Semprechè non operi l'art. 1, comma 36, della legge n. 244/07 che, per un periodo transitorio sino alla introduzione di modifiche legislative nel campo dell'edilizia abitativa, dispone la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (interessi passivi totalmente deducibili).

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

TABELLA I - TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AD IMMOBILI-PATRIMONIO



Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

IRES + ICI + 90% IRAP.
Per coop agricole e di prod. Lavoro con requisiti solo IRES + ICI

RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 92, 92-bis 93, 94)			,00		
RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)			,00		
RF16	Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00	
RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)			,00		
RF18	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali	1	,00	2	,00
RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR			,00		

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI EX ART 96 TUIR

TOTALE INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI INCLUSI
 -INT. SU PRESTITI SOCI COOP
 - INT. DI MORA NON PAGATI
 -INT. PAG TRIMESTRALE IVA
 -INT. PREST. OBBLIGAZION.

DI REGOLA 60% AMM.TO (entro i limiti di valore),
60% SPESE MANUTENZIONE, 60% TASSA CIRCOLAZIONE, 60% CARBURANTI, ECC.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

DEDUCIBILE IL 10% DELL'IRAP PAGATA

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2008 è ammessa in deduzione il 10% dell'IRAP assolta forfettariamente riferita ad interessi passivi e spese per il personale dipendente e assimilate.-

* * * * *

Il calcolo per la determinazione della deduzione:

1) - Saldo versato nel 2008 per periodo 2007 €.....

2) - Acconti versati nel 2008 per periodo 2008 €.....

Totale imposta versata €..... x 10%

N.b.) Gli acconti di cui al punto 2) si computano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta nel periodo d'imposta 2008

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

DEDUCIBILE IL 10% DELL'IRAP PAGATA

Il calcolo per la determinazione della deduzione:

- 1) - Saldo versato nel 2008 per periodo 2007 € 10.000
- 2) - Acconti versati nel 2008 per periodo 2008 € 34.000

Imposta dovuta per io 2008 € 31.000

Sia per 2007 che per 2008 in bilancio figurano int. Passivi o spese personale

IRAP deducibile 10% di $(10.000 + 31.000) = € 4.100$

* * * * *

N.b.) Occorre verificare se in bilancio chiuso al 31.12.2008 è stato allocato credito per rimborso IRES degli anni precedenti (versamenti eseguiti in data non anteriore al 29.11.2004. In realtà ci rientrano tutti i versamenti relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007). Occorre riliquidare la dichiarazione dei periodi d'imposta precedenti anche se in perdita.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 – La franchigia c'è ma non si vede

Interessi passivi risultanti dal conto economico

Interessi attivi risultanti dal conto economico

Differenza, se positiva, tra RF118 - 1 e RF 118 - 2

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

	1	2	3	4
RF118 Interessi passivi deducibili	,00	,00	,00	,00
RF119 Risultato operativo lordo			,00	30%
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui trasferiti al consolidato	,00)	2
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui trasferiti al consolidato	,00)	2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

$$ROL = A - B$$

dove B non comprende le voci

B.10.a

B.10.b

canoni locaz. fin. di beni strum.li

Minore ammontare tra:

30% RF119 - 1

100% RF 118 - 4

Differenza positiva
riporto senza limiti
temporali dal 2010

Differenza negativa
Riporto senza limiti
Temporali RF 16 - 1

Tra il 30% di RF 119 - 1 e
100% di RF 118 - 4

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Agenzia Entrate circolare 26 aprile 2009, n. 19/E

Tabella 2 - Esempio di riporto dell'eccedenza del ROL		
	Anno 2010	Anno 2011
a) Valore della produzione	100.000	100.000
b) Costi della produzione	70.000	70.000
c) Ammortamenti	10.000	10.000
d) Canoni di leasing	15.000	15.000
e) ROL dell'esercizio (a - b + c + d)	55.000	55.000
f) 30% del ROL	16.500	16.500
g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti	-	6.500
h) Limite complessivo del ROL	16.500	23.000
i) Interessi Passivi	15.000	35.000
l) Interessi Attivi	5.000	5.000
m) Interessi passivi netti di periodo (i-l)	10.000	30.000
n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili	10.000	23.000
o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n)	-	7.000
p) 30% del ROL riportabile (h-m)	6.500	-

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 – Agenzia Entrate circolare 26 aprile 2009, n. 19/E

Tabella 3 - Esempio di riporto al futuro dell'eccedenza di interessi passivi

	Anno X	Anno X +1
a) Valore della produzione	150.000	150.000
b) Costi della produzione	90.000	90.000
c) Ammortamenti	15.000	15.000
d) Canoni di leasing	20.000	20.000
e) ROL (a – b + c + d)	95.000	95.000
f) 30% del ROL	28.500	28.500
g) Interessi Passivi	40.000	20.000
h) Interessi Attivi	5.000	5.000
i) Interessi passivi netti di periodo (g – h)	35.000	15.000
l) Eccedenza interessi passivi riportati da esercizi precedenti		6.500
m) Interessi passivi deducibili	28.500	21.500
n) Interessi passivi indeducibili (i – f)	6.500	-
o) 30% del ROL riportabile (dal 2010)	-	7.000
p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili	-	6.500
q) Interessi passivi riportabili negli esercizi successivi	6.500	-

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

LA PROCEDURA DI CALCOLO

1) Interessi passivi ed oneri assimilati

- (esclusi int. passivi impliciti su crediti comm.li)
- (esclusi int. passivi capitalizzati ad aumento del costo di beni materiali e immateriali strumentali)
- (esclusi int. passivi capitalizzati su prestiti contratti per costruzione/ristrutturazione immobili- merce)
- (esclusi int. passivi capitalizzati a beni merce in base a corretti principi contabili es: lavori su commessa)
- (inclusi int. passivi impliciti su canoni leasing)
- (inclusi int. passivi su prestiti contratti per acquisto/ costruzione immobili patrimonio non destinati locazione) –

2) Interessi attivi e proventi assimilati

- (inclusi int. attivi impliciti su crediti comm.li)
- (inclusi int. attivi virtuali TUR + 1% crediti vs. P.A.) –

3) Franchigia € 10.000 =

Differenza calcolo del ROL

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

RIGO RF 16 – MODELLO UNICO 2009

Art. 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n.311

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni di cui all'art. 13 DPR 601/1973, **sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.**

Art. 13 DPR 601/1973 “Finanziamenti dei soci”

Gli interessi corrisposti sulle somme che, oltre la quota di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (aumentata di 2,5 punti percentuali).

(Tale misura è ulteriormente elevabile di 2 punti percentuali per gli azionisti di partecipazione cooperativa e per i soci sovventori artt. 4, u.c., e 5, co. 7, L. 59/92).

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

L'art. 1, comma 33, della legge n. 244 del 2007 ha modificato l'articolo 108, comma 2, TUIR:

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se :

1) se **inerenti** e **congrue** in base al DMEF 19.11.2008;

anche

2) in funzione :

- della natura e della destinazione delle stesse;
- del volume dei ricavi dell'attività caratteristica
- dell'attività internazionale dell'impresa;

3) Sono comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50 euro

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

L'articolo unico del D.M.E.F. 19.11.2008 :

- Co. 1 - definisce il concetto di "inerenza" afferente le spese di rappresentanza e fornisce delle esemplificazioni di spese di rappresentanza "inerenti";
- Co. 2 - definisce il concetto di "congruità" delle stesse in percentuale ai ricavi della gestione caratteristica dell'impresa;
- Co. 3 - fissa regole particolari per le nuove imprese;
- Co. 4 – ribadisce la integrale deducibilità delle spese relative a beni omaggiati di valore unitario non superiore a € 50,00;
- Co. 5 – esclude dal novero delle spese di rappresentanza talune spese ben individuate e documentate;
- Co. 6 – enuncia taluni dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria in ordine a dette spese;
- Co. 7 – entrata in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Definizione del concetto di inerenza

Le spese per **erogazioni gratuite** di beni e servizi si considerano inerenti se :

- 1) effettivamente sostenute e documentate
- 2) effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- 3) il loro sostenimento :
 - risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa
 - ovvero
 - sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Esemplificazione delle spese di rappresentanza :

- a) **spese per viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni/servizi oggetto dell'attività d'impresa (criterio – tempo e spesa);
- b) **Spese per feste, ricevimenti, intrattenimenti** in occasione di :
- ricorrenze aziendali;
 - festività nazionali o religiose;
 - inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti;
 - mostre, fiere ed eventi similari
- c) **Ogni altra spesa per beni distribuiti e servizi erogati gratuitamente** compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni se, secondo la regola generale, sono inerenti.

LETT.

C)

T
E
S
T

I
N
E
R
E
N
Z
A

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

REQUISITI

Inerenza

si considerano **inerenti**, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Congruità

Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- **1,3 %** dei ricavi e altri proventi fino a euro **10 milioni**;
- **0,5 %** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro **10 milioni** e fino a **50 milioni**;
- **0,1 %** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro **50 milioni**.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

NON SONO CONSIDERATE SPESE DI RAPPRESENTANZA LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di:

- Mostre
- Fiere, esposizioni ed eventi simili
- visite a sedi, stabilimenti e unità produttive dell'impresa.

sostenute dall'imprenditore individuale in occasione di:

trasferte effettuate per partecipare a mostre, fiere ed eventi simili in cui siano esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Spese di rappresentanza D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3	RS145	(al cui reddito minimo)	,00	,00
		Spese non deducibili		,00

Nel rigo RS145 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle **imprese di nuova costituzione** non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.M.E.F. del 19.11.2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Società di capitali ed enti equiparati - UNICO 2009

SPESE DI TRASFERTA FUORI COMUNE

	IVA	II.DD.
- LAV DIPENDENTE	DETRAIBILE(1)	DEDUCIBILE
- AMMINISTRATORE CO. CO. PRO.	DETRAIBILE	DEDUCIBILE
- PROFESSIONISTA INCARICATO DA IMP. CHE RIMBORSA SPESA	DETRAIBILE	DEDUCIBILE AL 75%
- SOCI DI SOCIETA' E ASSOCIATI STUDI	DETRAIBILE SE INERENTE	DEDUCIBILE AL 75% SE DOCUMENTATO E INERENTE
- LAVORO AUTONOMO	DETRAIBILE SE INERENTE	DEDUCIBILE AL 75% NEL LIMITE DEL 2% COMPENSI

(1) Se documentate da ricevuta fiscale anziché da fattura l'IVA non è detraibile e l'importo dell'IVA indetraibile è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Società di capitali ed enti equiparati - UNICO 2009

SPESE DI TRASFERTA FUORI COMUNE

Spese di Rappresentanza	→	imprese	IVA indetraibile II.DD. Deducibile al 75%
	↘	professionisti	IVA indetraibile II.DD. Deducibile al 75% nel limite dell'1% dei compensi

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

RIGO RF 50 REDDITO ESENTE E DETASSATO

	UTILE BILANCIO	SALDO ATTIVO VARIAZIONI
AGRICOLE	80%	100% - 0%
DI CONSUMO	45%	0%
SOCIALI P.L.	100%	100% - 50%
SOCIALI ALTRE	100%	0%
ALTRE	70%	
A MUTUALITA'		
NON PREV. TE	33%	0%
BANCHE CREDITO		
COOPERATIVO	73%	0%

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

IMPOSTE SULL'UTILE DI BILANCIO NELLE COOPERATIVE

TIPOLOGIA	IRES	IRAP	TOTALE
AGRICOLE	(27,50% SUL 20%) 5,50%	1,9%	7,4 %
DI CONSUMO	(27,50% SUL 55%) 15,13%	3,9%	19,03 %
SOCIALI	NESSUNA TASSAZIONE	3,9%	3,9 %
ALTRE	(27,50% SUL 30%) 8,25%	3,9%	12,15 %
A MUTUALITA'			
NON PREV. TE	(27,50% SUL 67%) 18,43%	3,9%	22,33 %
BANCHE CREDITO			
COOPERATIVO	(27,50% SUL 27%) 7,43%	3,9%	11,33%

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

AGEVOLAZIONI SUL REDDITO IMPONIBILE NELLE COOP.VE

COOPERATIVA AGRICOLE ESENTI - EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 601/1973 –
L'ESENZIONE SI APPLICA SULLA DIFFERENZA POSITIVA TRA LE
VARIAZIONI IN AUMENTO E LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEL
MODELLO UNICO

COOPERATIVA SOCIALI – EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 601/1973 - ESENZIONE
AL 100% O AL 50% DAL REDDITO IMPONIBILE DALL'IRES.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

IMPOSTE SUL REDDITO IMPONIBILE NELLE COOPERATIVE

	A) UTILE DI BILANCIO	B) SALDO VARIAZ.
AGRICOLE	7,4 %	0 % - 1,9%
DI CONSUMO	19,03 %	31,40 %
SOCIALI (PROD. LAVORO)	3,9 %	0% - 15,70 %
ALTRE	12,15 %	31,40%
A MUTUALITA'		
NON PREV. TE	22,33 %	31,40 %

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro
70 Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Agevolazioni territoriali e settoriali	Agevolazione						Reddito esente
	1	2	3	4	5	6	
	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)		
RS108	70						,00
RS109							,00
RS110							,00

Tabella F - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

Società di capitali ed enti equiparati - Unico 2009 –

RIGO RF 54 - Ammortamenti al 100%

Il comma 34 dell'art. 1 della L. 244/07 - per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – prevede che la differenza tra la quota di ammortamento integrale e quella ridotta al 50% non imputata a conto economico per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lett. b), comma 1 dell'art. 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del Tuir, sia deducibile in UNICO tra le altre variazioni in diminuzione (codice 99).